

NORMATIVA FISCALE

Versione	Del
01.00.02	10/09/14

OGNI QUANTO DEVE ESSERE ESEGUITA LA VERIFICA PERIODICA DEL MISURATORE FISCALE ?

La scadenza della verifica periodica sui misuratori fiscali è annuale e scade nel mese indicato sulla targhetta verde applicata alla macchina.

Provvedimento del 28 luglio 2003 (allegato1) pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003

VERIFICA PERIODICA REGISTRATORI DI CASSA

Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa. **L'onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell'utente il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale.** In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata. **L'utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.**

L'utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell'integrità del sigillo fiscale e dell'etichetta di verifica periodica.

In caso di rimozione del sigillo fiscale da parte del tecnico, lo stesso procederà ad una nuova verifica periodica secondo la procedura ordinaria.

LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL MISURATORE FISCALE VA EFFETTUATA ENTRO LE ORE 24 ?

La chiusura giornaliera del misuratore fiscale va effettuata entro la mezzanotte del giorno di lavoro.

Riportiamo a tal punto la normativa di riferimento:

Circolare n° 60/342847 del 10/06/83 con la quale il Ministero delle Finanze, ha affermato che << lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno>> con l'ulteriore precisazione che << per gli esercizi commerciali (esempio autogrill) la cui attività lavorativa copre l'intero arco della giornata con più turni lavorativi (esempi 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte.

Consulenza Giuridica n. 954-8/2014 Agenzia Delle Entrate, punto 3) Si ritiene possibile estendere anche agli esercizi commerciali che svolgono l'attività oltre la mezzanotte, le disposizioni nell'articolo 1, comma 4, del DPR n. 544 del 1999 – dettate per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo – che permette all'esercente di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio dell'evento (quindi anche oltre la mezzanotte).

LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL MISURATORE FISCALE E' OBBLIGATORIA FARLA SEMPRE ?

L'utente è comunque obbligato alla emissione dello scontrino di chiusura giornaliera anche se l'ammontare dei corrispettivi del giorno presenti un importo pari a zero.

Può invece legittimamente sospendere l'attività commerciale e quindi l'obbligo di chiusura giornaliera, in presenza di ferie, festività, evenienze particolari quali malattia, lutti, matrimoni, infortuni, cause di forza maggiore, ecc.)

Si può omettere l'emissione della chiusura giornaliera per gli apparecchi utilizzati per attività stagionali come riferisce l'articolo 5 del Decreto Ministeriale 4 aprile 1990:

Art. 5 - Apparecchi non utilizzati in via continuativa

Lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'art. 12, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, può non essere emesso per le giornate in cui l'apparecchio misuratore fiscale installato non sia stato utilizzato.

Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, lo scontrino di chiusura giornaliera deve sempre essere emesso, anche ad importo zero, qualora non ci siano stati corrispettivi incassate. Tale soluzione è in linea con i chiarimenti resi con nota prot. 398627 del 1985, in cui la possibilità di derogare all'obbligo di emissione dello scontrino di chiusura è stato espressamente limitato alle sole giornate in cui l'attività non è stata esercitata.

PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE LE CHIUSURE ED I GIORNALI DI FONDO DEL MISURATORE FISCALE ?

La chiusura fiscale giornaliera, effettuata con il registratore di cassa, deve essere conservata dall'utente per almeno 5 anni. Il giornale di fondo cartaceo oppure elettronico (DGFE), deve essere conservato per almeno un biennio dall'ultima data memorizzata.

STAMPA DEL GIORNALE ELETTRONICO DEL MISURATORE FISCALE SU RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Nel caso di misuratori fiscali con giornale di fondo elettronico, l'utente deve essere in grado di stampare i dati contenuti su richiesta degli organi di controllo (Finanza e Agenzia delle Entrate). Se non conosce il modo di provvedere alla stampa dei dati, i verificatori sono legittimati al "sequestro" del supporto per elaborarlo "fuori dal locale" del contribuente.

(Normativa di riferimento: art. 52 del DPR n. 633/1972; art. 33 del DPR n. 600/1973)

MISURATORE FISCALE CON GIORNALE ELETTRONICO. IN CASO DI VENDITA DELL'APPARECCHIO COME COMPORTARSI ?

Il supporto elettronico **DGFE** costituisce a tutti gli effetti un metodo alternativo al supporto cartaceo, e pertanto si ritiene che il giornale di fondo elettronico debba essere conservato dall'utente in luogo di quest'ultimo. Non può essere "cancellato" e l'eventuale fornitura a terzi costituirebbe una violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali. Pertanto in occasione della cessione del misuratore fiscale non è possibile stampare i dati memorizzati nel DGFE e lasciarlo al nuovo proprietario ma è d'obbligo sostituire il **DGFE** inizializzando un nuovo supporto. Lo stesso dicasi anche per il noleggio di un misuratore fiscale dotato di DGFE. (Normativa di riferimento art. 16 bis del DM 30.3.92, inserito con Provv. AE 30.5.02)

QUALI SONO LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE AI MISURATORE FISCALE ?

Omessa dichiarazione installazione/defiscalizzazione del MISURATORE FISCALE : da 258 € a 1.032 €
Omessa installazione del MISURATORE FISCALE: da 1032€ a 4132€ *

Mancata emissione scontrino fiscale: 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 € **

Mancata tempestiva richiesta di intervento in caso di guasto del misuratore fiscale: da 258 € a 1.032 €
Mancata o irregolare tenuta dei registri e dei documenti obbligatori (libretto fiscale del misuratore fiscale): da 258 € a 1.032 €

Irregolarità dell'orario sullo scontrino fiscale: 258 €

Mancata Verifica Periodica del MISURATORE FISCALE: da 258 € a 2.065 €

**nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.*

***Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata (129 €), la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Quale sanzione accessoria al mancato rilascio di quattro scontrini nell'arco di cinque anni (dal 1 gennaio 2008), la chiusura dell'esercizio da tre giorni a 1 mese. (art.1, c. 269 finanziaria 2008)*

CONSERVAZIONE E ROTTAMAZIONE REGISTRATORE DI CASSA DEFISCALIZZATO

Il registratore di cassa deve essere conservato dal proprietario per un periodo non inferiore ai dieci anni dalla data di defiscalizzazione (al pari delle altre scritture contabili dell'impresa).

Procedura di rottamazione:

l'utente dovrà consegnare alla ditta affidataria della rottamazione, il misuratore fiscale completo di libretto matricolare, dichiarazione dell'avvenuta defiscalizzazione e documento di trasporto (DDT) in cui verrà indicato il modello e la matricola precisando che trattasi di apparecchio da rottamare completo di memoria fiscale e di libretto di dotazione fiscale.

RESO MERCE - SOSTITUZIONE ARTICOLO

Il reso deve apparire nello scontrino emesso per la merce data in sostituzione (il totale dello scontrino non può comunque essere negativo) In fase di registrazione nel registro dei corrispettivi, l'importo del reso verrà essere sottratto da quello della merce in sostituzione solo se le aliquote Iva sono uguali o in caso di ventilazione dei corrispettivi. Diversamente, occorre evidenziare sul registro corrispettivi i due importi distinti per aliquota per poter versare o recuperare la differenza.

SCONTRINO FISCALE E FATTURAZIONE DIFFERITA

In caso di fattura immediata (emessa alla consegna) non è obbligatorio l'emissione dello scontrino fiscale né occorre emettere il documento di trasporto. Tale esonero non è applicabile qualora la fattura venga emessa in un momento successivo. E' il caso della fatturazione differita a condizione che sia preceduta dall'emissione del Ddt contenente i dati di individuazione del fornitore e del cliente e la natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti. La fattura differita deve riportare data e numero DDT cui si riferisce. Lo scontrino fiscale può sostituire il DDT per consentire l'emissione della fattura differita, in questo caso però lo scontrino deve riportare la natura, qualità e quantità dell'operazione e che lo stesso si integrato con codice fiscale e dati identificativi del cliente.

SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino è un documento fiscale che accompagna l'acquisto di beni o una prestazione di servizio. Deve essere emesso nel momento del pagamento del corrispettivo. Nel caso di ritiro della merce successivo al pagamento è consigliabile annotare, anche manualmente, sul retro dello scontrino, la data del ritiro, unitamente al timbro dell'esercizio. Lo scontrino fiscale deve riportare l'intestazione, ossia denominazione o ragione sociale, ubicazione, partita I.V.A. Data, ora e numero progressivo di emissione, logotipo fiscale, numero di matricola.

ANNULLARE SCONTRINO DI IMPORTO NON CORRETTO

Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora consegnato al cliente deve essere annullato (di prassi con una barra in diagonale con la scritta annullato), e deve essere allegato allo scontrino di chiusura giornaliera; sul registro dei corrispettivi si riporterà la differenza tra il totale del giorno e l'importo dello scontrino errato. Al cliente verrà consegnato un nuovo scontrino. Diversamente, se lo scontrino errato è già stato consegnato al cliente, non può essere annullato. In questo caso si può annotare l'errore sul registro dei corrispettivi o sul registro di prima nota, sempre che esistano dei comprovati motivi.

MESSA IN SERVIZIO, VARIAZIONE E DISMISSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Col Provvedimento 150227 del 17 dicembre 2013 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate introduce una modifica alle norme inerenti la comunicazione obbligatoria relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione del registratore di cassa. Per semplificare gli adempimenti a carico degli utenti interessati e di ridurre gli oneri amministrativi derivanti, la comunicazione in oggetto è soppressa con decorrenza 01 gennaio 2014.

Con l'entrata in vigore del nuovo Provvedimento, si stabilisce inoltre che la prima verifica periodica del registratore di cassa deve essere fatta al momento della messa in servizio, direttamente dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato che provvederà anche alla comunicazione telematica dei dati.

DOCUMENTAZIONE PER IL PUNTO CASSA

A) LIBRETTO FISCALE del registratore di cassa dove vengono riportati i dati dell'utente finale. Verranno di volta in volta annotate sia le variazioni di ragione sociale, i passaggi di proprietà, le verifiche periodiche e tutti gli interventi di manutenzione effettuate e trascritte dal tecnico autorizzato. In caso di mancato funzionamento del registratore di cassa l'utente deve chiedere tempestivamente l'intervento di un laboratorio autorizzato e annotare data e ora della richiesta su tale libretto. In caso di furto o smarrimento dovrà essere inoltrata denuncia alla autorità competenti ed al contempo richiedere un duplicato alla casa fornitrice.

B) REGISTRO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI nel quale annotare l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi, delle operazioni non imponibili e quello delle operazioni esenti iva. Non vi è più l'obbligo di registrare gli incassi entro il giorno successivo e possono essere trascritti entro la fine del mese.

C) REGISTRO PER MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni singolo cliente. L'art. 11, Decreto Ministeriale del 23 marzo 1983 precisa che l'utente deve -in casi di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali richiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione e annotare data e ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio; Fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, l'utente deve poi annotare distintamente, su apposito registro, con riepilogo giornaliero, i corrispettivi relativi a ciascuna operazione (non gli importi delle singole merci, ma il loro totale complessivo). E' comunque possibile non tenere il citato registro, sempre che il contribuente sia in grado in alternativa di emettere ricevuta fiscale (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).

D) COPIA DEI DOCUMENTI relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale (prima installazione)